



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOO000
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000430
DATA: 12/06/2024 12:35
OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Ody" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di sostegno a favore di pazienti oncologici in cura presso l'U.O. Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, e loro familiari.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Rossi Sandra - Direttore Sanitario FF
Con il parere favorevole di Ventura Antonio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giacinto Giorgio - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-11]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000430_2024_delibera_firmata.pdf	Fabi Massimo; Giorgio Giacinto; Rossi Sandra; Ventura Antonio	C10A58E7A895FC9011A1FEE0EBA8E414 14769C7F2C520595019AF2E8468A856B
DELI0000430_2024_Allegato1.pdf:		E978F0823CEC1A3A3A05D2D3948E3908 3BB80E6081A837FDE9A2914783E9408C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di sostegno a favore di pazienti oncologici in cura presso l'U.O. Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, e loro familiari.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss. mm. ed ii., recante “ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, che all’art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 “ *Codice del Terzo Settore*”, che conferma il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, che adotta le “ *Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore*”;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 13 aprile 2023, ad oggetto “ *Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva*”, la quale afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo Settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;
- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. del 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto, “ *Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo.*”, il cui testo, in particolare al Capo VI, è da coordinarsi con la Legge Regionale di cui sopra;

PREMESSO che:

- l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, negli anni, ha consolidato proficue relazioni istituzionali con organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all’implementazione di percorsi di formazione e di promozione della salute;



- le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le ODV, avendo natura complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano all'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda e la integrano, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e i loro familiari;

CONSIDERATO che, presso l'U.O. Oncologia Medica di questa Azienda, si ritiene opportuno fornire l'ausilio di idonea organizzazione di volontariato che possa garantire lo svolgimento di un'attività, gratuita e non sanitaria, di sostegno a favore di soggetti particolarmente fragili e bisognosi, quali i pazienti affetti da patologie oncologiche in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, e loro familiari, che si trovano a dover affrontare le difficoltà connesse con il decorso della malattia, offrendo loro un aiuto per un approccio più positivo alle cure;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 263 del 10.04.2024 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, l'“ *Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad organizzazioni di volontariato, per l'attività gratuita e a carattere non sanitario di sostegno a favore di pazienti oncologici in cura presso l'U.O. Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, e loro familiari*”;

CONSTATATO che, entro il termine di scadenza fissato nell'avviso, è stata presentata solamente una domanda di manifestazione di interesse, acquisita agli atti con prot. n. 17377 del 17.04.2024, da parte dell'Organizzazione di Volontariato “Verso il Sereno Odv”;

PRESO ATTO che la predetta Organizzazione risulta essere iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) al n. 55400 con atto n. 19234 del 12.10.2022, e che, conseguentemente, essendo iscritta da più di sei mesi nel RUNTS, risulta possibile addivenire alla stipula di un accordo convenzionale, ai sensi di quanto stabilito all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

CONSTATATA, dalla verifica sulla manifestazione di interesse pervenuta, condotta dalla S.C. Affari Generali, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso, la presenza completa dei documenti richiesti nell'avviso, nonché l'idoneità, da un punto di vista sostanziale, del progetto di collaborazione presentato, che risulta essere conforme a quanto richiesto, come risulta dal verbale conservato agli atti del Servizio Affari Generali;

RILEVATO che la succitata Organizzazione, come evidenziato nel progetto dalla stessa presentato, è dotata di consolidata esperienza nella realizzazione di iniziative di sostegno nei confronti dei pazienti affetti da malattie oncologiche e dei loro familiari;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere con la stipula di una Convenzione con l'Organizzazione “Verso Il Sereno Odv”, il cui testo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'espletamento di attività di volontariato a sostegno di pazienti oncologici in cura presso il nosocomio;

ATTESO che, per le vie brevi, è stato acquisito parere favorevole da parte del Direttore dell'U.O. Oncologia Medica in ordine al contenuto della Convenzione oggetto del presente atto;



DATO ATTO che la Convenzione, ha validità di quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile, una sola volta, per analogo periodo;

EVIDENZIATO che l'attività offerta dai volontari dell'Organizzazione, che verrà attivata sulla base della libera e volontaria adesione da parte dei pazienti stessi, è di carattere non sanitario e consisterà esclusivamente in attività gratuita di sostegno, da esercitarsi compatibilmente con le prevalenti attività istituzionali, a favore dei malati oncologici che frequentano il Day Hospital Oncologico o che sono ricoverati presso il reparto di degenza dell'U.O. Oncologia Medica, e loro familiari;

INDIVIDUATI quali Responsabili delle attività dedotte in convenzione:

- per l'Organizzazione "Verso il Sereno Odv", il Presidente dell'Organizzazione, Sig.ra Ester Bottazzi;
- per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, il Direttore dell'U.O. Oncologia Medica, Prof. Marcello Tiseo;

PRECISATO che:

- le modalità e le tempistiche dell'attività prestata, sulla base della Convenzione, da parte dei soci volontari dell'Organizzazione "Verso il Sereno Odv" dovranno essere concordate, di volta in volta, con il Direttore dell'U.O. Oncologia Medica, che ne garantisce in ogni caso la supervisione;
- i volontari autorizzati ad operare negli spazi individuati dall'U.O. interessata dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale operano ed esporre un cartellino di riconoscimento con l'indicazione del proprio nome e la denominazione dell'Organizzazione di appartenenza, attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché garantire il rispetto della normativa a protezione dei dati personali;

PRESO ATTO che l'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda, mentre l'Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo e garantisce la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi ai propri volontari, nel caso di eventuali iniziative di volontariato svolte al di fuori della struttura ospedaliera;

PRESO ATTO, altresì, che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il cui ambito è definito nell'Allegato A dell'atto convenzionale;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non determina oneri di spesa diretti a carico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;



RITENUTO di delegare alla sottoscrizione dell'atto convenzionale allegato al presente provvedimento il Direttore della S.C. Affari Generali, con riserva, in sede di stipula della Convenzione, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;

Delibera

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di sostegno a favore di pazienti oncologici in cura presso l'U.O. Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, e loro familiari, alle condizioni definite nel testo convenzionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di delegare il Direttore della S.C. Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto convenzionale, con riserva, in sede di stipula, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;

3. di stabilire che la Convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile una sola volta, per analogo periodo;

4. di individuare quali Responsabili delle attività dedotte in convenzione:

- per l'Organizzazione "Verso il Sereno Odv", il Presidente dell'Organizzazione, Sig.ra Ester Bottazzi;
- per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, il Direttore dell'U.O. Oncologia Medica, Prof. Marcello Tiseo;

5. di dare atto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:

- garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda, mentre l'Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo e garantisce la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi ai volontari stessi, nel caso di eventuali iniziative di volontariato svolte al di fuori della struttura ospedaliera;
- in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

6. di dare atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento non determina oneri di spesa diretti a carico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'U.O. Oncologia Medica e al Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria;



7. di trasmettere il testo convenzionale all'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Annalucia Zampieri

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VERSO IL SERENO ODV" PER L'ATTIVITÀ, GRATUITA E A CARATTERE NON SANITARIO, DI SOSTEGNO A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURA PRESSO L'U.O. ONCOLOGIA MEDICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA, E LORO FAMILIARI (ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.).

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, sita a Parma in via Gramsci 14 – 43126, C. F. e P.Iva. 01874240342, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Dott. Giacinto Giorgio, espressamente delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 725 del 29.06.2021, di qui innanzi anche "AOUP" o Azienda";

E

L'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv", C.F. 92018210341, sita a Parma in via Gramsci n. 14, (CAP 43126), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. 55400, nella persona del Legale Rappresentante, Ester Bottazzi, di qui innanzi anche "Organizzazione o Verso il Sereno Odv";

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss. mm. ed ii., recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"* all'art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;

- il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 *"Codice del Terzo Settore"* conferma il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia

e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna del 13 aprile 2023, n. 3 ad oggetto *"Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*, il cui testo è da coordinarsi con la Legge Regionale del 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto, *"Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo."*, che afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo Settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;

- l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di formazione, di promozione della salute e di umanizzazione delle cure e che le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le ODV, avendo natura complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano all'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda e la integrano, ricoprendo un ruolo di grande importanza per pazienti e loro familiari;

- l'Azienda ha ritenuto opportuno garantire lo svolgimento di un'attività - non sanitaria e totalmente gratuita – di sostegno a favore di soggetti particolarmente fragili e bisognosi, quali i pazienti affetti da malattie oncologiche in cura presso l'U.O.

Oncologia Medica, e loro familiari, che si trovano a dover affrontare le difficoltà connesse con il decorso della malattia, offrendo loro un aiuto per un approccio più positivo alle cure;

- l'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv" ha presentato domanda di partecipazione ad avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato dall'Azienda con deliberazione n. 263 del 10.04.2024 per le motivazioni sopra esposte e pubblicato sul sito web istituzionale;

- a seguito di verifica sulla documentazione prodotta, condotta dalla S.C. Affari Generali, l'Organizzazione risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e il progetto di collaborazione dalla medesima presentato, acquisito agli atti con prot. n. 17377 del 17.04.2024, risulta conforme a quanto richiesto in avviso pubblico, con conseguente aggiudicazione della procedura;

- facendo seguito alla deliberazione n. __ del _____ dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - (Oggetto)

L'Azienda, nell'ambito della propria attività assistenziale ed istituzionale, intende garantire, mediante Verso il Sereno Odv, un servizio - non sanitario e totalmente gratuito – di sostegno in favore di pazienti oncologici in cura presso l'U.O. Oncologia Medico e dei loro familiari, i quali liberamente e volontariamente decidono di avvalersene.

Il servizio offerto consiste in attività, poste in essere su richiesta dei pazienti o dei loro familiari, che possano facilitare i medesimi nel proprio percorso di cura, quali:

- attività di accoglienza e di informazione;

- attività di sostegno emotivo, tramite ascolto dei pazienti e dei loro familiari, da parte

di figure amichevoli, al fine di consentire un dialogo e un confronto sulle difficoltà

connesse alla malattia;

- iniziative volte al miglioramento del benessere psico-fisico nel corso delle terapie oncologiche, che costituiscano un valido aiuto per prendersi cura non soltanto degli aspetti clinici legati alla malattia ma anche di quelli psicologici (ad es. servizio di prestito gratuito di parrucche).

Infine, allo scopo di creare momenti di svago utili per consolidare il rapporto tra pazienti e tra questi e medici/infermieri dell'U.O, "Verso il Sereno Odv" può organizzare, al di fuori dei locali dell'Azienda, iniziative ludico-ricreative, anche con coinvolgimento del personale sanitario (ad es. organizzazione partite di calcio, spettacoli teatrali).

Eventuali attività collaterali, strumentali e secondarie rispetto a quelle elencate, potranno essere svolte dall'Organizzazione, dietro specifica autorizzazione del Direttore dell'U.O. Oncologia Medica, in conformità al Codice del Terzo Settore, nonché alle specifiche normative nazionali e locali applicabili, e coerentemente con quanto previsto nel proprio Statuto Associativo.

A tal fine, l'Azienda sviluppa e attiva con l'Organizzazione una collaborazione, il cui progetto è stato proposto dall'Organizzazione medesima contestualmente all'invio della domanda di partecipazione all'avviso pubblico di cui in premessa, che prevede lo svolgimento delle attività sopra descritte.

Le suddette attività sono da esplicarsi prevalentemente all'interno dell'U.O. Oncologia Medica, e, in particolare, presso il Day Hospital Oncologico, nonché presso il reparto di degenza della medesima U.O., compatibilmente con le prevalenti attività istituzionali.

L'Azienda, qualora ne ravvisi l'opportunità, su richiesta di ulteriori U.U.O.O. e su

accettazione espressa dell'ODV, si riserva di ampliare, mediante semplice scambio di corrispondenza, il novero delle UU.OO. presso cui estendere lo svolgimento della suddetta attività.

ARTICOLO 2 - (Svolgimento dell'attività)

Le attività, di carattere non sanitario, oggetto della presente convenzione sono svolte dai soci volontari dell'Organizzazione, i quali non possono essere dipendenti dell'Azienda.

I medesimi volontari non saranno adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità, o comunque ad attività che possono compromettere la loro incolumità psico-fisica.

Il responsabile dell'attività, nominato dall'Organizzazione nella persona del Legale Rappresentante, predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle medesime, previa condivisione e approvazione da parte del referente per l'Azienda, individuato nella persona del direttore dell'U.O. Oncologia Medica.

ARTICOLO 3 - (Attività di volontariato)

Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s'intende l'attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l'attività istituzionale.

ARTICOLO 4 - (Oneri dell'Organizzazione)

L'Organizzazione garantisce che i volontari siano in possesso delle caratteristiche umane e professionali necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

E' onere del legale rappresentante dell'Organizzazione garantire l'inserimento dei volontari nell'elenco dei volontari autorizzati e inviare comunicazione scritta, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, indirizzata per

competenza al Direttore dell'Unità Operativa ove si svolgono le attività oggetto della convenzione e, per conoscenza, alla Struttura Complessa Affari Generali dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Organizzazione di cui fa parte. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo diretto od indiretto, nemmeno dal beneficiario.

ARTICOLO 5 – (Rapporto tra Volontari e Azienda)

Le prestazioni del volontario non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore che ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'Azienda e non costituiscono alcuna tipologia di rapporto di lavoro tra l'Azienda e il volontario stesso. L'Organizzazione s'impegna affinché le prestazioni volontarie connesse alla realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione siano rese per il periodo previsto con continuità, comunicando all'Azienda eventuali interruzioni sopraggiunte per giustificato motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'Azienda al responsabile nominato dall'Organizzazione.

ARTICOLO 6 - (Modalità di svolgimento)

Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono concordati dal Responsabile delle attività per Verso il Sereno Odv con il referente per l'Azienda. I volontari autorizzati ad operare negli spazi individuati dall'Unità Operativa Oncologia Medica sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative vigenti presso l'U.O. stessa, intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e ogni altra regola definita dal Direttore dell'U.O. (o suo delegato), nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione.

Il volontario svolge attività di carattere non sanitario, esclusivamente morale e sociale

rivolto ai pazienti affetti da patologie oncologiche e ai loro familiari.

Eventuali attività progettuali collaterali connesse al servizio offerto dovranno essere svolte, previa autorizzazione del Direttore dell'U.O. Oncologia Medica, il quale ne garantisce in ogni caso la supervisione, in modo tale da garantire l'integrale osservanza del Codice del Terzo Settore, nonché delle specifiche normative nazionali e locali applicabili.

La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa individuata sarà certificata mediante la predisposizione di un apposito Registro Presenze, che dovrà essere custodito a cura della stessa Odv.

L'Azienda si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali e di sicurezza, a consentire l'accesso dei volontari anche in orari in cui la struttura non è aperta al pubblico. L'Azienda si riserva, altresì, di inibire l'accesso ai volontari per le medesime esigenze.

ARTICOLO 7 – (Copertura assicurativa)

L'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda.

L'Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo, così come previsto dal "Codice del Terzo settore", e presenta, all'atto della sottoscrizione, copia della relativa polizza.

Per le eventuali iniziative di volontariato svolte al di fuori della struttura ospedaliera, l'Associazione, oltre ad essere responsabile per eventuali danni causati a terzi (ivi compresi i medesimi pazienti oncologici), garantisce la copertura assicurativa per

eventuali infortuni occorsi ai propri volontari.

ARTICOLO 8 - (Obblighi dell'Organizzazione nei confronti dei propri volontari)

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare il rispetto da parte dei volontari di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei volontari che dei beneficiari.

L'Organizzazione dovrà inoltre provvedere ad un'adeguata formazione dei volontari, da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all'uso dei DPI adeguati, nonché al rispetto della normativa a protezione dei dati personali. I volontari dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento definite dall'Azienda, nonché al rispetto delle disposizioni formulate dal Servizio Medicina Preventiva Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico-Sanitaria dell'Azienda e delle norme igienico-sanitarie stabilite nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

ARTICOLO 9 - (Sicurezza sul luogo di lavoro)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Organizzazione è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari, tramite l'Organizzazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

A tal fine l'Organizzazione dichiara al riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, di aver ricevuto i seguenti documenti:

- il Regolamento Ditte Terze - Documento Informativo Rischi Aziendali;
- il Piano di Emergenza Generale dell'Ospedale;
- l'Opuscolo Informativo "Salute e Sicurezza operatori in ambiente di lavoro";

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi;
- porre in essere attività non sanitarie che possano cagionare, anche in via potenziale, danni agli operatori, a terzi e/o altri volontari.

ARTICOLO 10 - (Obbligo di riconoscimento)

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.

Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio.

Su richiesta del rappresentante legale dell'Organizzazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un codice numerico univoco associabile ad ogni singolo volontario.

Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del legale rappresentante dell'Organizzazione acquisire dal volontario il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato.

Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'U.O.

interessata i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ARTICOLO 11 - (Durata)

La presente convenzione ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per analogo periodo, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo potrà essere proposto mediante scambio di lettera formale tra le parti contraenti da inviare, tramite PEC, almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

L'Azienda, si riserva espressamente la facoltà di revocare, sospendere o annullare la presente convenzione, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che l'Organizzazione o terzi possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.

Per tutto il periodo di validità, le Parti potranno decidere di modificare l'accordo, previa verifica dell'andamento della Convenzione.

ARTICOLO 12 - (Inadempimento e risoluzione contrattuale)

Qualora l'Organizzazione si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l'Azienda potrà risolvere la presente convenzione.

Qualora l'Azienda si renda inadempiente di una delle obbligazioni previste nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l'Organizzazione potrà risolvere la presente convenzione.

La convenzione decade automaticamente se, nel corso della sua durata, l'Organizzazione per qualsivoglia motivo venga cancellata o sospesa, successivamente all'iscrizione, dal registro di cui all' art. 45 del D.lgs.117/2017.

Ognuna delle parti, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di PEC o raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni.

ARTICOLO 13- (Trattamento dei dati personali)

Con separato atto, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'Organizzazione di Volontariato "Verso il Sereno Odv" - quale "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il cui ambito è descritto all'interno del testo di cui all'Allegato A.

L'Organizzazione garantisce l'osservanza di quanto sancito dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e per quanto applicabile dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).

In ottemperanza all'articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e all'articolo 29 del D.lgs. 196/2003 i Responsabili esterni hanno l'obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale

ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

- adottare, se previsto, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";

- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;

- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;

- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, il Responsabile Esterno del trattamento.

In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile degli eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari.

ARTICOLO 14 - (Codice di Comportamento)

I volontari sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" come integrato dal Regolamento Interaziendale approvato con delibera n. 40 del 24.01.2024 "Codice di Comportamento interaziendale per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – aggiornamento 2024". L'accertata violazione da parte dei suddetti volontari degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ARTICOLO 15 – (Foro competente)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente

convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ARTICOLO 16 – (Imposta di bollo)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 17 – (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Eventuali novelle legislative e regolamentari, anche di natura aziendale, troveranno automatica applicazione, senza necessità di provvedere ad integrazioni o rettifiche della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, __/__/____

Per l'Azienda

Per l'Organizzazione di Volontariato

Ospedaliero – Universitaria di Parma

“Verso il Sereno Odv”


Il Direttore S.C. Affari Generali

Il Legale Rappresentante

Dr. Giorgio Giacinto

Ester Bottazzi

Le clausole di cui agli articoli 2, 7, 11 12, 13, 14 e 15 sono specificamente approvate dai contraenti della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del C.C.



ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)

Persone fisiche:

- pazienti/utenti
- familiari/caregiver

Tipo di dati personali oggetto di trattamento: (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati):

- dati anagrafici comuni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (es. nome, cognome, residenza/domicilio) e/o l'identificazione indiretta (es. codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono);
- categorie particolari di dati, c.d. sensibili (es. dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute)

Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all'oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento: ad es. esecuzione di servizi in ambito sistemi informativi):

- Si rinvia a quanto descritto nella convenzione a cui il presente documento viene allegato.